



E' la compagnia a dover provare la gratuità delle prestazioni sanitarie

## Descrizione

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice di appello in una causa da noi patrocinata, riconosce **il rimborso delle spese mediche sopportate da una vittima di un incidente stradale**, censurando la decisione sul punto, del giudice di primo grado. E' stata infatti ritenuta non condivisibile la precedente valutazione che negava il risarcimento "*perché non vi è prova che che si tratti di spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale*".

Il principio giuridico, sotteso a tale enunciato, risulta di grande importanza in quanto chiarisce che, a fronte dell'eccezione (avanzata sempre più spesso dalle compagnie di assicurazioni circa la pretesa gratuità delle prestazioni di cui si chiede il rimborso), **è onere preciso dell'assicuratore provare che, nel caso specifico, le attività sanitarie di cura e/o di riabilitazione, richieste sul mercato privato, avrebbero potuto, nella medesima quantità, qualità e tempistica, essere offerte dal soggetto pubblico e gratuitamente.**

Ora, in considerazione dello stato attuale della sanità pubblica in Italia (contrazione dei livelli minimi di assistenza, liste d'attesa sempre più penose, carenza dei sanitari e professionisti) si potrebbe dire che la necessità dell'anticipazione di tali spese costituisce quasi un fatto notorio.

## Categoria

1. La nostra giurisprudenza

## Data di creazione

04 Giu 2023